

STATUTO

BIOMANUTENZIONE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA TERENCE VARRONE
94

Numero REA: RI - 75367

Codice fiscale: 08560091004

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

"A"
27332
5027

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

È costituita ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381, una società cooperativa sociale integrata denominata "BIOMANUTENZIONE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA", di seguito indicata come la cooperativa.

La Cooperativa è disciplinata dalle norme del presente statuto, dalle norme del codice civile in tema di società cooperative a mutualità prevalente e dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2522 secondo comma C.C.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Rieti, all'indirizzo risultante dalla comunicazione al Registro delle Imprese da effettuarsi a norma dell'art. 111-ter disp. att. c.c.

La cooperativa potrà istituire con delibera dell'Assemblea straordinaria, anche in relazione agli scopi che si prefigge, sedi secondarie in qualunque luogo del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci se nominati, per quello che concerne la società è quello risultante dai Libri e dagli atti sociali.

Art. 2

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.

Art. 3

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, con particolare attenzione alle persone svantaggiate; di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale; di concorrere allo sviluppo socio-economico ed occupazionale del territorio e della comunità locale anche in raccordo diretto ed in sinergia con gli Enti Locali, la Comunità Montana e la Pubblica Amministrazione in generale; di contribuire allo sviluppo della cooperazione sociale. Al fine di perseguire con maggiore efficacia lo scopo sociale, la cooperativa potrà svolgere in collegamento funzionale tra loro, sia le attività socio-educative ed assistenziali, che le attività produttive appresso indicate, secondo quanto previsto dall'articolo 1, I comma, lettere a) e b), Legge 8 novembre 1991, n. 381, dirette all'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati, adeguando conseguentemente la propria organizzazione amministrativa.

La cooperativa non ha scopo di lucro.

La cooperativa, operando attraverso rapporti di lavoro non subordinato ma associato in cooperativa, si propone di consentire ai propri soci l'occupazione permanente nei diversi settori dell'agricoltura quali la formazione; la lavorazione della

Bene



terra; la trasformazione dei prodotti provenienti dall'attività dei soci, la loro conservazione e la relativa commercializzazione alle migliori condizioni offerte dal mercato; la valorizzazione delle zone agricole attraverso attività turistico-recettive e di agriturismo; le attività di giardinaggio, di manutenzione di aree verdi urbane ed extra-urbane, di pulizia e di manutenzione di campi agricoli, giardini, spazi interni ed esterni, pertinenze.

Nella cooperativa i rapporti mutualistici con i soci hanno per oggetto sia il conferimento dei prodotti che la prestazione di attività lavorativa da parte dei soci e quindi si applicano ad essa le norme di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142, anche se non richiamate dal presente statuto.

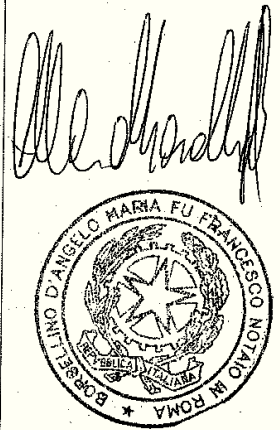
Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale la cooperativa svolge, gestisce ed esegue le seguenti attività produttive:

- acquistare, prendere in affitto o in concessione terreni da coltivare a conduzione unita o anche a conduzione divisa ma con univocità di direttive, come l'acquisto a nome della cooperativa di un terreno successivamente assegnato ai propri soci;
- assumere lavori di bonifica, di giardinaggio, di manutenzione e pulizia;
- organizzare servizi per la sistemazione e la manutenzione di aree verdi, parchi, giardini, aree pubbliche e private, zone montane;
- acquistare, noleggiare, gestire, anche in forma associata con altre cooperative, macchine agricole di ogni tipo per l'esercizio dell'aratura, della trebbiatura, della orticoltura;
- gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, derivanti dalla produzione diretta della cooperativa e dal conferimento dei soci produttori; curarne la conservazione, la trasformazione e la vendita, direttamente o aderendo e partecipando ad organismi cooperativi, consortili, societari, nonché ad associazioni di produttori che intendono potenziare il potere contrattuale dei produttori agricoli attraverso la partecipazione diretta sul mercato e l'eliminazione della intermediazione;
- acquistare da terzi quei prodotti agricoli idonei ad integrare per quantità e qualità le proprie produzioni e quelle dei propri soci;
- esercitare ogni attività nel campo della silvicoltura e della floro-vivaistica;
- gestire allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in particolare dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della terra

e degli allevamenti anche attraverso lo sviluppo di energie alternative e l'esperienza di tecnici del settore cui affidare la direzione tecnica dell'azienda, anche in forme associate con altre cooperative o con produttori agricoli;

- costruire, ristrutturare e razionalizzare, nelle zone agricole, abitazioni per soci lavoratori e produttori, fabbricati rurali, serre, opifici per la lavorazione dei prodotti, capannoni e/o stalle per gli allevamenti, strutture recettive per ospiti aziendali;
- realizzare e gestire punti vendita agroalimentari per la diffusione dei prodotti di agricoltura biologica, anche presso luoghi di ristorazione o pubblici esercizi;
- svolgere attività di importazione ed esportazione di prodotti agricoli e artigianali ;
- gestire attività di formazione e addestramento professionale in agricoltura, realizzate anche mediante l'ausilio degli Enti Locali e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità di soci e non soci e di quanti altri partecipino alle attività della cooperativa e altresì organizzare incontri e seminari di aggiornamento e discussione ;
- esercitare attività di promozione e di sviluppo delle comunità giovanili, aperte agli studenti di scuole medie e superiori, agli studenti universitari e ai giovani fino ai 35 (trentacinque) anni di età, senza alcuna discriminazione etica, sociale, di genere, di fede politica, culturale e religiosa, per stimolare una sana crescita culturale e sociale dei giovani, riconoscendo alle comunità giovanili stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale.
- esercitare ogni altra attività, se consentita dalla disponibilità professionale interna, che si rivelasse utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- promuovere attività sportive per i soci, finalizzate al recupero del benessere e di una migliore qualità della vita, soprattutto in favore dei soggetti disabili;
- promuovere la partecipazione ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;
- svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali, in forma esemplificativa:
 - a) aderire e partecipare ad Enti organismi economici e consorzi diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e ad agevolare gli scambi;
 - b) concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia agli enti cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative per il fine di facilitare l'ottenimento del credito ai soci.

Reva fano



d) partecipare a pubblici appalti;
e) organizzare manifestazioni fieristiche, comunali, regionali, nazionali ed internazionali anche in collaborazione con enti pubblici territoriali, con singole persone o con associazioni.

La cooperativa potrà svolgere esclusivamente in via strumentale operazioni di natura economica e finanziaria non espressamente vietate dalla legge e/o non riservate a società per le quali siano richieste particolari caratteristiche o previste particolari autorizzazioni di legge ed anche assumere partecipazioni in altre Società ed Enti nel rispetto delle leggi e purché dalla misura e qualità dell'operazione non ne risulti modificato l'oggetto sociale; potrà ancora assumere mutui; esclusa comunque ogni forma di intermediazione mobiliare e immobiliare.

La cooperativa, per favorire e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, può istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del decreto legislativo 385/93, della delibera del CI-CR del 3 marzo 1994 e successive modifiche e integrazioni, delle Istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 13 del D.P.R. 601/73, modificato dall'art. 10 legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D. Lgs. n. 6/2003.

Art. 4

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della lg.381/91.

In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e $\frac{1}{2}$ calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi e sottoscritti dai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento;
- d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, quanto residua dal patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-

ci deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Art. 5

Il trattamento economico dei soci cooperatori è regolato in conformità con le disposizioni dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni anche in relazione ai criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica da parte della società e dei soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO II

SOCI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, trattandosi di Cooperativa di tipo b) secondo l'art. 1 della menzionata legge, non meno del trenta per cento dei soci devono appartenere alla categoria delle persone svantaggiate, come identificate dall'art. 4 sopra menzionato.

Possono essere soci anche società, enti ed organismi aventi personalità giuridica sia pubblica che privata, che abbiano lo scopo di svolgere, promuovere, favorire, incentivare ed assistere iniziative ed attività in qualunque modo assimilabili a quello della cooperativa.

Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

I soci si articolano in categorie in relazione al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione, secondo le seguenti modalità:

- a) soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà -. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci;
- c) soci portatori di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 C.C.; rientrano in tale categoria i soci sovventori - come previsti dalla L. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4 - sia persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le Società di Mutuo Soccorso, nei limiti previsti dalla legge;

Bove



d) Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, co. 3 c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, i soci appartenenti alle categorie speciali che abbiano effettivamente maturato la formazione dovuta o conseguito l'inserimento, vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori. I soci in formazione hanno diritto di ricevere in forma idonea la formazione al lavoro e la retribuzione secondo i parametri previsti dai contratti di formazione. Essi hanno l'obbligo di acquisire la formazione ed adempiere le prestazioni di lavoro affidate; il tutto nel rispetto delle norme in vigore e salve le diverse disposizioni di legge.

Possono essere soci anche persone giuridiche, pubbliche e private, nei limiti stabiliti dalla legge e nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Non possono essere soci i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quelle della cooperativa o che abbiano interessi comunque contrastanti con quelli della cooperativa stessa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate nel presente articolo.

Art. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, professione e codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e dell'eventuale sovrapprezzo;
- c) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto.

Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare:

- a) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta;
- b) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo, o la persona giuridica;
- c) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;
- d) le quote che si propone di sottoscrivere e l'eventuale sovrapprezzo;
- e) il versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale so-

vrapprezzo e delle altre somme fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati copia dello Statuto e della delibera di cui al precedente punto b).

Art. 8

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione e la sua decisione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato.

In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione motivata del diniego espresso dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte. In caso di reiezione della domanda, unitamente alla comunicazione dovranno essere enunciate le motivazioni. Il richiedente potrà ripresentare la propria domanda solo successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato la non ammissione.

Con l'accettazione della domanda il nuovo ammesso sarà tenuto a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, anche un eventuale sovrapprezzo, determinati dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione annuale, informa l'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Art. 9

Il nuovo socio deve versare le quote sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo nei modi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo ed in conformità di legge.

Art. 10

I soci sono obbligati :

- a) al versamento delle quote di cui al precedente art. 9 e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella domanda di ammissione.

Art. 11

Ogni socio può possedere tante quote sino alla concorrenza massima fissata dalla legge.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Banca Fours



Art. 12

In relazione a quanto previsto al precedente art. 10, lett. c, i soci lavoratori sia ordinari che volontari, si impegnano a conferire la loro opera, quale adempimento della obbligazione mutualistica, con le modalità determinate nel Regolamento interno approvato dall'assemblea.

Art. 13

I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso o esclusione.

Con l'interruzione del rapporto sociale si estingue ogni altro rapporto ad esso sottostante, compreso quello di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci e determina anche la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici in corso.

In tali casi i soci cooperatori non possono cedere la loro quota con effetto verso la società.

Il recesso è ammesso oltre che nei casi previsti dalla legge nelle seguenti circostanze:

- a) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle categorie di cui all'art. 6;
- b) se il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all'attività sociale con particolare riferimento all'attività lavorativa;
- d) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori dalla zona in cui la cooperativa esplica la sua attività e non può quindi prestare la sua opera;
- e) per raggiungimento dell'età pensionabile del socio lavoratore, salvo diverso accordo con l'Organo Amministrativo;
- f) per scioglimento della persona giuridica;
- g) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario.

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata per essere sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso non sarà comunque operativo fino a quando non venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non ne sia fatta l'annotazione sul libro soci, ferme restando le disposizioni di legge relative al recesso dei soci.

Il recesso non può mai essere parziale.

Art. 14

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e nel caso indicato all'art. 9 del presente statuto:

- a) quando senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di quote sociali;
- b) quando svolga un'attività contrastante con gli interessi della cooperativa;
- c) quando il medesimo si rende colpevole di inosservanza del

presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;

e) non adempie o non possa adempiere agli obblighi di lavoro o di altra natura, assunti a qualunque titolo verso la società e si determini quindi a suo carico un motivo di interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per motivi riconducibili alla giusta causa o al giustificato motivo. Il regolamento interno può prevedere, anche in via esemplificativa, la casistica delle fattispecie considerate quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo;

f) abbia raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o abbia superato il 65° anno di età e non abbia esercitato il recesso, salvo diverso accordo con l'Organo Amministrativo;

g) appartenendo ad una categoria speciale, non raggiunge gli obiettivi prefissati nel programma di formazione o di inserimento nel termine in esso indicati;

h) in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commesso nello svolgimento del rapporto sociale;

i) nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro, non determinati da causa di forza maggiore.

Nei casi indicati nelle lettere a) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Art. 15

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 8, 13 e 14 devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea.

Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

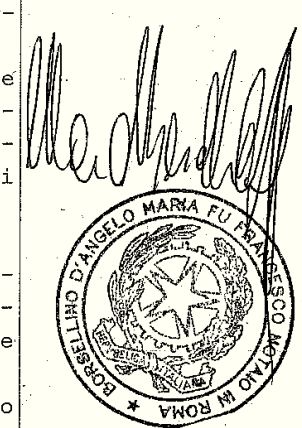
Art. 16

I soci receduti o dichiarati esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso della quota sociale versata, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e alle altre spettanze del socio, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo qualora sia stato versato e non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibili della cooperativa.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi successivi all'approvazione del bilancio di esercizio. Se l'interruzione

Benvenuto



del rapporto sociale è intervenuto entro i primi nove mesi dell'esercizio sociale in corso ha effetto con la chiusura dell'esercizio stesso, in caso diverso, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5 (cinque).

Art. 17

In caso di morte del socio, gli eredi legittimi hanno diritto al rimborso della quota versata secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, mai però in misura superiore alla quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.

In ogni caso il rimborso avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, ove non vi siano altri impedimenti previsti dalla legge o dal presente statuto.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale indivisibile.

Art. 18

Il valore minimo di ciascuna quota è pari ad Euro 25,00 (venticinque/00) e la richiesta di eventuali versamenti non può eccedere l'importo massimo stabilito per legge per ciascun socio, eccezion fatta per eventuali aumenti di capitale sociale adottati con delibera dell'Assemblea straordinaria, presa ai sensi dell'art. 2524, c.c.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 19

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss., c.c.

La società potrà acquisire dai soci e/o da terzi finanziamenti destinati ad uno specifico affare, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 2447-decies, c.c.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote dei soci ordinari, dei soci volontari e dei soci sovventori, ciascuna di valore variabile non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione, e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie

e volontarie) da qualificare come indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

c) degli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci finanziatori;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito sulla base di norme di legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

e) da ogni altra riserva.

Per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 21

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve trovare esplicita corrispondenza con quanto indicato nel regolamento interno. La retribuzione e/o il compenso per l'attività lavorativa svolta non può essere inferiore ai minimi previsti dal corrispondente contratto collettivo di lavoro, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa. Dal tipo di rapporto mutualistico instaurato discendono i relativi obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali.

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, possono essere assegnati ristorni quale conguaglio della retribuzione periodicamente corrisposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio derivanti dalle attività svolte con i soci.

L'assemblea che approva la assegnazione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento interno.

Art. 22

Le quote ordinarie e dei soci volontari sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo alcuno. Esse non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote dei soci sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta giorni, di cui godono gli altri soci, ordinari e sovventori.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-

ne degli utili come segue:

- a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30%, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) nella misura prevista dalla legge, una percentuale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) l'eventuale residuo può essere destinato alternativamente e contemporaneamente ad eventuali fondi di riserva o quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato e nel limite indicato al precedente art. 4.

La distribuzione di dividendi può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è maggiore di Euro 25,00 (venticinque) ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c.;

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 25

Sono Organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore contabile, se nominato.

ASSEMBLEA

Art. 26

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente la data, l'ora e il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede sociale, nonché l'ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei locali della cooperativa e da spedirsi ai soci a mezzo lettera raccomandata ovvero con altro mezzo scritto idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che può essere tenuta trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si ritiene validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure stati avvisati della riunione con la forma stabilita per i soci ed invio degli argomenti all'Ordine del giorno, gli amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre 3 (tre) giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso argomento.

Art. 27

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale, se nominato.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina un eventuale compenso agli amministratori e la retribuzione dei sindaci nel rispetto del D. L. vo 460/1997;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno;
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sulla istituzione o modifica dei regolamenti interni;
- h) delibera sulla distribuzione di eventuali ristorni.

Se lo richiedono speciali ragioni di carattere generale quali quelle inerenti modificazioni legislative o mutamenti del contesto economico o riguardanti il movimento cooperativo oppure il solo settore delle cooperative sociali, o infine operazioni straordinarie che riguardano la cooperativa, l'assemblea che approva il Bilancio può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art. 28

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e le delibere sono prese con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda

convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno la metà (50%) del totale complessivo dei voti di tutti i soci.

In caso di approvazione o modificazione di regolamenti interni, le delibere devono essere prese con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 29

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate ad alzata di mano. Se richiesto da alcuno degli amministratori, da sindaci o da almeno un quinto dei soci presenti, le votazioni vengono effettuate per appello nominale, fatta eccezione per le approvazioni avvenute alla unanimità.

Art. 30

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori, volontari e sovventori o iscritti nella categoria dei soci in formazione che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, tenuto conto delle limitazioni previste per i soci volontari e sovventori.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, le quali dovranno essere citate nel processo verbale e conservate dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

I voti dei soci sovventori non possono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 31

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina il suo segretario che può essere anche un non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto sia dal Presidente sia dal segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra i soci.

I soci volontari e i soci sovventori o i mandatarî di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Essi non hanno diritto a compenso, tuttavia l'assemblea può

deliberare l'attribuzione di un emolumento per l'opera prestata, anche sotto forma di gettone di presenza.

Art. 33

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e può delegare parte delle sue funzioni ad uno degli amministratori.

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da trasmettersi anche a mezzo telefax o altro mezzo scritto del quale sia possibile attestare l'avvenuta ricezione non meno di (tre) giorni prima dell'adunanza o, nei casi più urgenti, a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. La partecipazione alle adunanze può avvenire anche in audio e video conferenza, a condizione che presso la sede della riunione siano presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consigliere di amministrazione che, in una determinata operazione, ha interessi in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dell'art 2386 CC.

Art. 35

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Spetta pertanto, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio d'esercizio;
- c) decidere circa i programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso banche che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché stipulare tutti gli atti e

contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
f) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
g) dare l'adesione della società ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela, nonché ad organismi consortili o ad altre società;
h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
i) deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie e simili anche in altri comuni;
l) prestare garanzie, avalli e fidejussioni ad altre cooperative od enti promossi dal Movimento Cooperativo;
m) nominare al proprio interno l'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 8 agosto 2001, n. 231.

Art. 36

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. La firma potrà essere abbinata con altre di altri consiglieri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un altro consigliere, nonché con procura speciale, ad impiegati della Società, ed occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 37

Gli amministratori ed i sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono indicare specificamente, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., o nella nota integrativa, in caso di applicazione dell'art. 2435-bis, comma 6, C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 38

La nomina del collegio sindacale, composto ai sensi dell'art. 2397 c.c., diviene obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, co. 2 e 3, c.c.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina anche il Presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 39

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-

ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatazione nell'apposito verbale.

Art. 40

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle assemblee. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio.

Art. 41

Il revisore incaricato del controllo contabile deve verificare con periodicità almeno trimestrale, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale (se esistente), la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprimerne un giudizio per mezzo di apposita relazione.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, corrispondente a tre esercizi sociali.

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale del proprio mandato ed è rieleggibile.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis comma 3 del C.C. l'Assemblea dei soci potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43

Oltre a quanto indicato al precedente art. 21 il regolamento interno deve disciplinare l'organizzazione interna della cooperativa, i rapporti tra soci e cooperativa, il funzionamento tecnico ed amministrativo e le qualifiche funzionali attribuite ai soci lavoratori della cooperativa.

Art. 44

I requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c. espressamente previsti nel presente statuto, sono irrevocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell'attività della cooperativa.

Art. 45

A fronte di eventuali controversie fra soci, fra soci e cooperativa, o conseguenti a rapporti instaurati con soggetti non soci, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale, nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, iscritto nell'apposito registro del Ministero di Giustizia, estraneo alla cooperativa, che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel regolamento di conciliazione. Il conciliatore così individuato cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. 38-40 del D. Lgs. 5/2003 e secondo il regolamento di conciliazione suddetto.

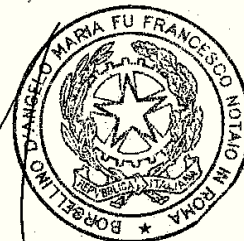
Qualsiasi procedimento giudiziario iniziato prima o senza aver effettuato la procedura di conciliazione, può essere sospeso.

Art. 46

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto e per quanto non espressamente previsto le norme in tema di società a responsabilità limitata ai sensi del secondo comma dell'art. 2522 c.c."

Ben e Ines

Michelangelo



Certifico io sottoscritta Maria Borsellino D'Angelo, notaio in Roma, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti, con annessi allegati, muniti delle prescritte firme, su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter, L. 16 febbraio 1913, n. 89.

Consta in detto formato di pagine trentuno compresa la presente.
Roma, Via Postumia n. 1A/3, addì 25 GIUGNO 2019.

Firmato digitalmente: MARIA BORSELLINO D'ANGELO NOTAIO DI ROMA